

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01717

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 71 del 05/09/2013

Firmatari

Primo firmatario: TINAGLI IRENE

Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA

Data firma: 05/09/2013

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/09/2013

Stato iter:

IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01717
presentato da
TINAGLI Irene
testo di
Giovedì 5 settembre 2013, seduta n. 71

TINAGLI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati inclusa nell'ENPAIA, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, rappresenta la gestione previdenziale della relativa categoria professionale e si

caratterizza pressoché per l'assenza di pensionati, per il costante aumento degli iscritti e per la loro giovane età media;

la cassa previdenziale AGROTECNICI/ENPAIA, essendo successiva alla riforma operata con la legge n. 335 del 1995, applica fin dall'inizio il sistema contributivo puro;

la prudente ed oculata gestione compiuta dagli amministratori ha sempre consentito, nonostante si tratti di una fra le più piccole casse previdenziali, di chiudere i bilanci in utile e di rivalutare il montante contributivo utilizzando esclusivamente i proventi degli investimenti finanziari, tanto che nel 2010 il «Nucleo di valutazione della Spesa Previdenziale» del Ministero del lavoro ha definito la Cassa AGROTECNICI/ENPAIA in grado di «garantire la sostenibilità previdenziale all'infinito»;

le casse autonome di previdenza dei liberi professionisti non ricevono alcun aiuto, né diretto né indiretto, dallo Stato e devono provvedere in autonomia al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, alla rivalutazione ed al pagamento delle pensioni;

la Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA, così come ogni altra cassa di previdenza dei liberi professionisti, ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, deve rivalutare le pensioni dei propri iscritti utilizzando un indice predefinito, rappresentato dalla media del PIL nazionale degli ultimi cinque anni; questo indice, che nel 2009 era ancora del 3,320 per cento, per effetto della crisi economica nel 2011 è sceso a 1,6165 per cento e nel 2012 ad 1,1344 per cento; per il corrente anno si prevede un'ulteriore diminuzione, con l'effetto di riversare sulle future pensioni (che vengono pertanto solo minimamente incrementate) l'effetto della recessione economica;

il Comitato amministratore della Cassa AGROTECNICI/ENPAIA, preoccupato per gli effetti sul tasso di sostituzione del modesto incremento delle pensioni che si è verificato nel 2011 e nel 2012 (e che inevitabilmente si verificherà anche negli anni a venire), il 12 aprile 2012 ha deliberato di incrementare del 50 per cento il tasso di rivalutazione del montante contributivo, così portando il tasso di investimento del 2011 da 1,6165 per cento a 2,42475 per cento. Analogo incremento del 50 per cento è stato deciso per l'aliquota di rivalutazione del 2012;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha tuttavia bocciato la delibera del comitato amministratore della Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA, sostanzialmente con la motivazione dell'impossibilità di modificare l'indice di rivalutazione di cui al decreto

legislativo n. 103 del 1996, che il Ministero ritiene debba essere uguale per tutte le casse di previdenza dei professionisti;

l'argomentazione ministeriale non pare condivisibile sia perché il decreto legislativo n. 103 del 1996 si preoccupa di garantire a tutti gli iscritti nelle gestioni previdenziali dei professionisti una rivalutazione minima dei contributi versati, e non una rivalutazione massima, ma soprattutto perché non esiste alcuna disposizione che impedisca di erogare trattamenti previdenziali più congrui, senza oneri per lo Stato, con contributi a carico degli stessi previdenti;

nel caso concreto, la maggior rivalutazione del 50 per cento dei contributi pensionistici versati viene effettuata utilizzando solo una parte degli utili conseguiti nel 2011;

i consistenti utili delle precedenti annualità non vengono toccati, ed anzi incrementati;

il bilancio tecnico-attuariale a 50 anni della Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli agrotecnici laureati è ampiamente positivo e lo stesso nucleo di valutazione della spesa previdenziale ha certificato la «sostenibilità all'infinito» della Gestione;

il regolamento della gestione previdenziale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, approvato dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'articolo 28 espressamente prevede che le «eventuali eccedenze risultanti dall'ordinaria rivalutazione dei conti individuali» siano conferite in uno speciale Fondo di riserva sul «cui utilizzo dispone il Comitato Amministratore», il quale si è legittimamente espresso decidendo di destinare una parte degli utili del 2011 e del 2012 alla rivalutazione delle future pensioni, per rafforzare il tasso di sostituzione;

prima ancora di assumere la citata decisione, il Comitato amministratore della gestione previdenziale aveva provveduto a modificare il proprio regolamento previdenziale, prevedendo la possibilità per gli iscritti di versare aliquote superiori al 10 per cento minimo previsto per legge, potendo perciò elevare l'aliquota contributiva fino al 26 per cento, ciò sempre allo scopo di elevare il tasso di sostituzione pensionistico. A questo obiettivo, infatti, si può pervenire in due modi: sia aumentando l'importo dei contributi che si versano e sia lasciandoli invariati ma aumentando la loro redditività;

tuttavia la prima soluzione pesa esclusivamente sui previdenti che devono pagare cifre superiori (cosa non sempre possibile in momenti di grave crisi economica), mentre la seconda non grava sui previdenti, ma sulle casse

previdenziali, le quali sono chiamate a rendere gestioni inappuntabili e rigorose, riducendo le spese all'essenziale;

l'ipotesi di elevare il rendimento del montante contributivo è inoltre preferibile perché disincentiva lo svolgimento dell'attività «in nero», innescando quindi un meccanismo virtuoso che premia il rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali;

di fronte al diniego all'incremento del rendimento dei contributi previdenziali opposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il comitato amministratore della Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA ha ritenuto di doverlo impugnare al TAR Lazio il quale, con sentenza di merito n. 6954 dell'11 luglio 2013, ha rigettato il ricorso e la vicenda è attualmente in attesa del giudizio di appello del Consiglio di Stato;

pertanto, nonostante la certificata sostenibilità previdenziale (entrate per contributi ed uscite per prestazioni) ben oltre i 50 anni richiesti per legge, l'esistenza di un adeguato fondo di riserva, la perfetta aderenza della decisione di aumentare del 50 per cento il rendimento del montante contributivo con quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento previdenziale, gli iscritti alla Gestione AGROTECNICI/ENPAIA si vedono rivalutare i propri contributi previdenziali in misura di gran lunga inferiore a quanto sarebbe avvenuto se il Ministero del lavoro avesse autorizzato la delibera del comitato amministratore, di adeguamento del rendimento –:

se il Ministro interrogato non ritenga necessario intervenire urgentemente chiarendo che la Gestione previdenziale AGROTECNICI/ENPAIA (così come ogni altra gestione previdenziale virtuosa e con i conti in ordine) abbia l'obbligo di garantire la rivalutazione dei contributi versati dagli iscritti almeno nella misura minima prevista dal decreto legislativo n. 103 del 1996 (media quinquennale del PIL), ma altresì possa aumentare l'indice di rivalutazione, purché nel rispetto del proprio Regolamento, della sostenibilità previdenziale di lungo periodo (almeno 50 anni) e con l'obiettivo – peraltro indicato come «prioritario» dallo stesso Governo – di garantire il più adeguato tasso di sostituzione previdenziale (cioè pensioni più dignitose), senza oneri a carico dello Stato. (4-01717)